




EVANGELISTI ROBERTO

Certificato emesso da : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.p.A., IT
Valido da: 22-02-2022 16:01:02 a: 22-02-2025 02:00:00



Comune dell'Aquila

Settore D202 Ricostruzione Privata - Urbanistica - SUE - SUAP e Progetti di carattere strategico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. **1731** del **08/05/2023**


OGGETTO: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE DI ONNA - VARIANTE AL SUB AMBITO DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO PER RIPRISTINO DESTINAZIONE EX ART. 48 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA.

IL DIRIGENTE

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 54 del 23 aprile 2021 il Comune dell'Aquila ha adottato la variante denominata "Piano della Ricostruzione di Onna - Variante al Sub Ambito di completamento del Centro Storico per ripristino destinazione ex Art. 48 delle N.T.A. del P.R.G." per le particelle n.ri 262, 265, 267, 826, 827, 828, 830, 1496, 1566, 1567, 1568 e 1581 del foglio 40 di Paganica, attribuendovi la nuova destinazione di Zona residenziale di completamento delle Frazioni (Zona B ai sensi del D.M. 2.4.1968) disciplinata dall'art. 48 delle N.T.A. del vigente P.R.G., e la destinazione di "Zona di rispetto dell'abitato" – art. 74 delle N.T.A. del P.R.G. alla particella n° 1582;
- ai sensi dell'art. 10 L. R. 18/83 nel testo in vigore, gli atti della variante sono stati depositati in data 01/12/2022 presso la Segreteria Generale del Comune dell'Aquila in libera visione al pubblico per giorni 45;
- l'avvenuto deposito è stato reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.A. Ordinario n° 48 del 30/11/2022, sull'albo pretorio del Comune, per mezzo di manifesti affissi in luoghi pubblici e sul quotidiano a diffusione regionale "IL MESSAGGERO" del 30/11/2022;
- nell'avviso si informa dei termini di pubblicazione ovvero di 45 giorni e della possibilità di chiunque di presentare osservazioni entro il termine di deposito del 14/01/2023;
- durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e rilievi;
- per l'acquisizione dei pareri e Nulla Osta ritenuti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto, con nota prot. n. 0035144 del 31/03/2023 veniva indetta dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Servizio PRG e Piani Attuativi del Comune dell'Aquila, la conferenza di servizi semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 13 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, e venivano invitate le seguenti Amministrazioni:
 - Provincia dell'Aquila – Settore Territorio e Urbanistica -Servizio Urbanistica ambito L'Aquila e Sulmona.



Comune dell'Aquila

Considerato che:

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 02/05/2023;
- I partecipanti alla Conferenza di Servizi, per quanto di propria competenza dell'Ente o Amministrazione di appartenenza, si esprimevano favorevolmente, così come risulta dai seguenti atti, allegati alla presente determinazione:
 - Provincia dell'Aquila per l'accertamento di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale inviato con prot. 0009933 del 02/05/2023, assunto al protocollo di questo Servizio in data 02.05.2023 al n. 0044576;

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte;

Dato atto che non è stato necessario procedere alla conferenza di servizi in modalità sincrona, ex art. 14-ter della L. n. 241/1990, indetta per il giorno 10.05.2023;

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

VISTO:

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento di Contabilità;
Legge 11 settembre 2020 n. 120;
Legge 241/1990;

CONSIDERATO che sul presente atto il Dirigente/Segretario esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

ATTESO che:

I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;


VERIFICATO:

Il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- **la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990**, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;



Comune dell'Aquila

- che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio PRG e Piani Attuativi del Comune dell'Aquila, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Spagnoli
(Firma Elettronicamente)

LA/IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico

Pag. 1

**COMUNE DI L'AQUILA
PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ONNA
VARIANTE AL SUB AMBITO DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO STORICO
PER RIPRISTINO DESTINAZIONE
EX ART. 48 DELLE N.T.A. DEL P.R.G.**

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
EX ARTT. 14, c.2, e 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.**

**ACCERTAMENTO DI NON CONTRASTO CON IL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE**
(art. 20, comma 5, D.Lgs 18.08.2000, n° 267; Art. 10 L.R. 12.04.1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29)

PREMESSO che:

- il Comune dell'Aquila è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 162/33 del 06/07/1979, resa esecutiva con provvedimento n.3328/4762 del 17/07/1979 della Commissione di controllo della Regione Abruzzo, pubblicato sul BURA n. 24 del 10/09/1979;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 15.11.2011 è stato adottato il "Piano di Ricostruzione dei Centri Storici di L'Aquila – ambito frazione di Onna" e delegato il Sindaco pro tempore a promuovere l'accordo di programma ai sensi dell'art. 8 bis e ter della L.R. n. 18.1983;
- l'accordo di programma denominato "Piano di ricostruzione dei centri Storici di L'Aquila – Ambito Frazione di Onna" è stato sottoscritto il 21.09.2012 tra il Presidente della Provincia dell'Aquila e il Sindaco, ratificato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 113 del 16.10.2012 e approvato con successivo Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 11.01.2023 pubblicato su BURA n. 5 del 06.02.2013;
- con Deliberazione n. 54 del 23.04.2021 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18 del 12.04.1983 nel testo in vigore, la "variante al Piano di



Ricostruzione di Onna - sub Ambito di completamento del centro storico per ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G.”;

- il progetto di variante, unitamente alla delibera di adozione, è stato depositato presso la segreteria comunale il 01.12.2022 per quarantacinque giorni consecutivi, a libera visione del pubblico dandone contemporaneamente avviso con le forme di cui all'art. 10, c. 2, della L.R. n. 18/1983;
- con nota prot. n. 35144 del 31.03.2023 il Comune dell'Aquila ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, indetta ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e dell'art. 10, c. 4, della L.R. n. 18/1983, fissando il termine per rendere le proprie determinazioni a tutto il 02.05.2023;
- alla Conferenza di Servizi è stata invitata questa Amministrazione Provinciale dell'Aquila al fine dell'acquisizione del parere ex art. 20 del D.L.vo n. 267/2000 e art. 43 della L.R. n. 11/1999 di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

CONSIDERATO che:

- la variante interessa un ambito del Piano di Ricostruzione della frazione di Onna e precisamente il compendio costituito dalle particelle nn. 262, 265, 267, n. 1666 (ex 830 parte), 1667 (ex 830 parte), 826, 827, 828, 1496, 1566, 1567, 1568, 1581 e 1582 del foglio n. 40 di Paganica, per una superficie complessiva pari a 11.222 mq;
- attualmente il suddetto ambito risulta disciplinato dall'art. 11 – Sub ambito di completamento del centro storico – delle N.T.A. del Piano di Ricostruzione, che ne subordina l'attuazione ad intervento preventivo a mezzo di piani di recupero, di cui all'art. 27 della L.R. n. 18/1983, oppure a programmi urbanistici complessi definiti dalla vigente legislazione regionale, come i programmi integrati d'intervento e i programmi di recupero urbano di cui agli artt. 30-bis e 30-ter della L.R. n. 18/1983;
- la variante prevede l'assegnazione, alle aree sopra indicate, delle destinazioni urbanistiche previgenti al P.d.R., ossia:
 - *Zona di completamento delle frazioni*, disciplinata dall'art. 48 delle N.T.A. del P.R.G., per le particelle nn. 262, 265, 267, n. 1666 (ex 830 parte), 1667 (ex 830 parte), 826, 827, 828, 1496, 1566, 1567, 1568 e 1581;
 - *Zona di rispetto dell'abitato*, disciplinata dall'art. 74 delle N.T.A. del P.R.G., per la sola particella n. 1582;
- l'Amministrazione Comunale ha motivato le ragioni delle nuove scelte in ragione della necessità di superare le criticità che hanno impedito l'attuazione delle previsioni del P.d.R. e, quindi, la ricostruzione della frazione di Onna per l'ambito oggetto di



modifica, evidenziate anche da alcune associazioni locali (Pro Loco Onna, Onna Onlus e C.S.A.) e da privati cittadini, difficoltà dovute essenzialmente alla notevole dimensione degli ambiti soggetti ad attuazione unitaria, con conseguente coinvolgimento di numerosi soggetti privati, spesso difficili da individuare a causa della frammentazione delle proprietà;

PRESO ATTO che:

- nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23.04.2021 è stato evidenziato che il parere dell'art. 89 del D.P.R. n. 380.2001 (art. 14 della L.64/74) è stato già acquisito in sede adozione dello stesso Piano di Ricostruzione per l'ambito di Onna, per cui non occorre acquisirlo nuovamente dal momento che la variante prevede tra l'altro una diminuzione del carico urbanistico;
- con Determinazione dirigenziale n. 3526 del 10.09.2020 del Comune dell'Aquila, all'esito dei pareri delle ACA interessate, è stato stabilito di non assoggettare la variante a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a termini dell'art. 12 del D.L.vo n. 152/2006;
- l'ambito in questione non risulta interessato da provvedimenti di tutela monumentale e/o paesaggistica, come da nota della Soprintendenza per la città dell'Aquila prot. n. 56097 del 26.06.2020;
- le aree interessate dalla variante non sono incise da vincoli di natura demaniale, come da nota prot. n. 88295 del 07.10.2020 richiamata nel provvedimento di adozione;
- il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. allegato al progetto precisa che l'ambito in questione:
 1. non è sottoposto a vincoli previsti dal P.R.P. della Regione Abruzzo in quanto ricade in zona D – *Trasformazione a regime ordinario*;
 2. non ricade, né si trova in adiacenza o prossimità con aree di Natura 2000, aree protette, oasi faunistiche, corridoi ecologici;
 3. non presenta zone di pericolosità previste dal PAI né in quelle di pericolosità idraulica evidenziate dal PSDA;
- durante il periodo di deposito della variante non sono pervenute osservazioni, come precisato nella nota prot. n. 35144 del 31.03.2023 di trasmissione della documentazione;

RISCONTRATO che:



- nella Deliberazione di C.P. n. 54/2021, di adozione, si è proceduto all'accertamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/1983 in ordine alla trasparenza amministrativa, ivi dichiarando che non vi sono situazioni di incompatibilità;
- il Comune dell'Aquila ha provveduto agli obblighi di pubblicazione della variante ai sensi dell'art. 10, c. 2, della L.R. n. 18/1983, giusta attestazione del Dirigente del Settore Ricostruzione e Urbanistica, con le seguenti modalità:
 1. Pubblicazione sul B.U.R.A. ordinario n. 48 del 30.11.2022;
 2. pubblicazione sull'Albo Pretorio;
 3. per mezzo di manifesti affissi in luoghi pubblici;
 4. pubblicazione sul quotidiano *il Messaggero* del 30.11.2022;
- è stata allegata, ai sensi dell'art. 10, c. 6, della L.R. n. 18/1983, l'attestazione della regolarità degli atti procedurali e di completezza degli atti relativi alla Deliberazione n. 54/2021, resa dal Segretario Generale del Comune dell'Aquila con nota prot. n. 31462 del 22.03.2023;

ESAMINATI gli elaborati della variante al Piano di Ricostruzione di Onna, costituiti da: 1. Stralcio P.R.G. Tav. n. PR 03 stato attuale in scala 1:2000; 2. Stralcio P.R.G. Tav. n. PR 03.A stato futuro in scala 1:2000;

EVIDENZIATO che, all'esito dell'istruttoria condotta dallo scrivente Settore, è emerso quanto segue:

- il ripristino della destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale prima dell'approvazione del Piano di Ricostruzione sulle aree del compendio interessato dalla variante comporta, per effetto della diminuzione degli indici territoriali e fondiari (da U_t 5.800 mq/Ha e U_f 0,85 mq/mq ex art. 11 N.T.A. del P.d.R. a U_f 0,35 mq/mq ex art. 48 N.T.A. del P.R.G.), un decremento del carico urbanistico pari a circa il 40%;
- per converso, l'attuazione della presente variante determinerebbe un evidente decremento degli standard urbanistici, poiché:
 - il P.R.G. non prevede cessioni per la *Zona di completamento delle Frazioni*, mentre il Piano di Ricostruzione, per il *Sub ambito di completamento del centro storico*, impone la cessione gratuita in favore del Comune delle aree da destinarsi a urbanizzazione secondaria nella misura di 20 mq ogni 55 mq di Su, di cui almeno 3 mq da destinarsi a parcheggio pubblico e il restante a verde pubblico attrezzato;
 - il P.R.G., prima dell'approvazione del Piano di Ricostruzione, prevedeva la realizzazione di una viabilità interna ed un ampio parcheggio ricadente in parte sulle particelle nn. 828-265-262-267-1566-1558, di cui non ne è traccia nel progetto di variante;

OSSERVATO che:



- con Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30.1 e 32 delle N.T.A. del P.T.C.P., dal Presidente della Provincia dell'Aquila e dal Sindaco del Comune dell'Aquila, avente ad oggetto tutte le varianti al vigente P.R.G. per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti, è stata stabilita la dotazione complessiva di standard urbanistici per l'intero territorio comunale, indicata nella misura di 38,23 mq/abitante, che "costituisce limite minimo inderogabile rispetto a tutte le varianti urbanistiche attuali e future, con un'estensione temporale decennale, in considerazione anche della notevole riduzione dello standard urbanistico rispetto alle dotazioni originali del vigente P.R.G. e, comunque, fino all'adozione dell'eventuale nuovo Piano Regolatore Generale";
- pertanto, anche al fine di assicurare la coerenza della presente variante con il Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, si rende necessario individuare forme compensative per il recupero, anche parziale, di aree da destinare a urbanizzazioni secondarie, come, ad esempio, il ricorso allo strumento del permesso di costruire convenzionato, di cui all'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001, o, in alternativa, l'attribuzione alle aree interessate dalla variante della destinazione urbanistica prevista dall'art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. - Zona di espansione tipo 2 delle Frazioni (che prevede la cessione di aree per urbanizzazioni secondarie nella misura di 20 mq/30 mq di Su);

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale", adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;
- l'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 nel testo in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 03/03/1999, n. 11,

SI È DEL PARERE CHE

la variante al Piano di Ricostruzione di Onna Sub Ambito di completamento del centro storico per ripristino destinazione ex art. 48 delle N.T.A. del P.R.G., adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23.04.2021 ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12.04.1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020, n. 29,



NON CONTRASTA

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, **nel rispetto e subordinatamente alle segnalazioni e statuizioni di seguito indicate, che rappresentano presupposti per la prosecuzione dell'iter procedimentale:**

– integrare e/o modificare la disciplina della nuova destinazione urbanistica assegnata alle aree interessate dalla presente variante con forme compensative per il recupero, anche parziale, di aree da destinare a standard urbanistici, come indicato nella parte motiva del presente provvedimento.

SI INVITA

il Comune di L'Aquila, all'esito favorevole del procedimento, ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.

Il presente provvedimento fa salve le competenze attribuite al Comune in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative e della correttezza delle forme di pubblicazione, compresa l'osservanza dell'art. 39, c. 3, del D.L.vo n. 33/2013 (per gli effetti del quale la pubblicazione sulla pertinente sezione in Amministrazione Trasparente del sito comunale è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi), nonché per la verifica della legittimità dei manufatti presenti nell'area interessata dalla variante.

SEGNALA

che il presente parere è reso in sede di Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 2, lett. c), della Legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii.

È rimessa al Comune la verifica di eventuali variazioni in ordine a quanto espresso nella nota della Soprintendenza per la città dell'Aquila prot. n. 56097 del 26.06.2020, di cui occorrerà tener conto.

Ing. Antonio Rosanò



IL DIRIGENTE
Ing. Andrea De Simone